



Settore 04
Servizio Sviluppo Economico

Città di Schio

reg. n. 645

ADOZIONE PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE NEI GIORNI DAL 18 AL 21 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 "Misure

Comune di Schio, via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247 - e-mail: info@comune.schio.vi.it - www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sviluppo Economico - Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Elena Ruaro
telefono: 0445 691222 - e-mail: sviluppo_economico@comune.schio.vi.it

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" la quale dispone che nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Per i mercati il medesimo provvedimento dispone che è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020."

- i chiarimenti della Regione Veneto in data 13/11/2020 con i quali è stato precisato che non è obbligatorio che i mercati all'aperto abbiano un unico accesso e un'unica uscita, ma che è importante che la gente sia convogliata presso accessi e uscite controllate;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire, in analogia con quanto disposto per le strutture di vendita sopra citate nei giorni prefestivi, la vendita anche nelle aree mercatali di prodotti alimentari, abbigliamento bambini, comprese le scarpe e di prodotti florovivaistici, come disposto nella prima fase dell'emergenza;

DATO ATTO che per la conformazione ramificata del mercato di Schio e della viabilità non è possibile assolvere alle condizioni previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" con perimetrazione complessiva ma solo limitando l'area a via Btg. Val Leogra e piazza Statuto come sopra descritto;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle citate disposizioni, al fine di adottare ogni misura idonea ed atta a ridurre il rischio di contagio anche nel Comune di Schio;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco;

RITENUTO di provvedere prudenzialmente in occasione dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato nei giorni dal 18 al 21 novembre 2020 ad una ricollocazione temporanea dei punti vendita di generi alimentari, produttori agricoli, florovivaisti e abbigliamento e/o scarpe per bambini, come da piantina allegata, come evidenziato nell'allegata planimetria e a non riservare alcun posteggio agli operatori precari del settore ammessi per evitare ulteriore assembramento;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

ORDINA

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

DI APPROVARE il Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento del mercato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12 novembre 2020, comprensivo della planimetria allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato A) e delle seguenti disposizioni:

1) in occasione dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato nel periodo dal 18 al 21 novembre 2020, l'attività potrà essere svolta esclusivamente dai posteggi alimentari, produttori agricoli, florovivaisti e abbigliamento e/o scarpe per bambini, titolari di concessione. I posteggi in questione saranno ricollocati temporaneamente in Piazza Statuto e lungo via Btg. Val Leogra.

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sviluppo Economico - Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Elena Ruaro
telefono: 0445 691222 • e-mail: sviluppo.economico@comune.schio.vi.it

Non sarà assegnato alcun posteggio agli operatori precari, al fine di evitare ulteriore assembramento. Ai posteggi in oggetto, stante la situazione emergenziale, non potrà essere garantita la fornitura di acqua e/o energia elettrica.

2) I varchi di ingresso al mercato saranno posti in via Pasini/Portego Garbin, in Piazza Statuto "lato Miramonti", e in btg. Val Leogra, angolo via Cavour. I varchi in uscita saranno in Piazza Statuto verso via Btg. Val Leogra, e su Galleria Landshut. I volontari di A.N.C., Protezione Civile e/o altra associazione di volontariato sorveglieranno i varchi in ingresso e i varchi in uscita sopra indicati e coordineranno l'accesso e l'uscita dall'area mercatale, evitando possibili assembramenti. I volontari dell'A.N.C. vigileranno all'interno dell'area mercatale ai fini della verifica del rispetto delle distanze sociali tra avventori. Gli Agenti del Consorzio di Polizia Locale in servizio presso l'area mercatale coordineranno il tutto e contribuiranno costantemente alla vigilanza di varchi e area interna al mercato.

3) l'accesso degli operatori in Piazza Statuto e Via Btg. Val Leogra potrà avvenire da via Marconi dalle ore 7.30 su indicazione dell'incaricato del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.

L'attività di vendita potrà svolgersi sino alle ore 13.00, smontaggio e sgombero dell'area dovranno avvenire entro le ore 13.30;

4) operatori ed avventori del mercato dovranno rispettare obbligatoriamente il distanziamento interpersonale di un metro e utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

5) al mercato potrà accedere n. 1 componente per nucleo familiare, eccetto i casi di persona con minori o che necessiti di accompagnamento, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. E' previsto il posizionamento contemporaneo di max n.2 persone di fronte ad ogni banco di vendita presente, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

6) dagli accessi individuati potranno accedere i residenti, coloro che prestano attività lavorativa nell'area, o che si recano negli esercizi cui è consentita l'apertura o la vendita per asporto e al Municipio, ovvero tutti coloro che hanno titolo per accedervi.

7) di subordinare lo svolgimento del mercato, oggetto di divieto generale ai sensi dell'ordinanza regionale sopraindicata, a condizione che siano rispettate tassativamente e costantemente le misure del Piano di cui al precedente punto.

8) la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

9) per tutto quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti;

INFORMA

- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

- Che sia demandata ai competenti Organi di controllo il compito di far rispettare la presente ordinanza;

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

- Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

· Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;

· Stazione dei Carabinieri di Schio;

- Associazioni di Categoria più rappresentative (Confcommercio, Confesercenti di Vicenza, Coldiretti);
- Operatori del mercato settimanale;
- Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta

